

Gruppo Assicurativo Modena Capitale

POLIZZA CASA E FAMIGLIA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 06/2024

ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP Danni)

ASSICURATRICE  MILANESE S.p.A.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Prodotto "Casa e Famiglia"

Compagnia: Assicuratrice Milanese S.p.A

Ed. 06/2024

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza presta, su base opzionale, diverse tipologie di coperture atte alla tutela economica della famiglia in caso di danni all'abitazione, ai beni in essa contenuti, da furto e rapina, o richieste di risarcimento per danni provocati ai vicini o ad altre persone, nonché fornisce assistenza in caso di guasti o rotture accidentali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione incendio** – i danni materiali e diretti causati al fabbricato da una serie di eventi, quali ad esempio, l'incendio, l'azione del fulmine, l'esplosione o lo scoppio, lo sviluppo di fumi, gas, vapori, fenomeni elettrici, ed altro.
- ✓ **Sezione furto e rapina** – il furto delle cose assicurate e di proprietà dell'Assicurato. La rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate.
- ✓ **Sezione cristalli** – i danni materiali e diretti per la sostituzione del cristallo, dovuta a rottura per causa accidentale.
- ✓ **Sezione responsabilità civile** – i danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito del tempo libero e della vita familiare domestica.
- ✓ **Sezione assistenza domestica** - prestazioni di servizi di assistenza all'abitazione assicurata in caso di guasti o di sinistro, assistenza all'animale domestico e rimborso spese in caso di suo smarrimento.

È possibile attivare ulteriori **garanzie opzionali**

Per la Sezione Incendio:

- Garanzia ricorso terzi
- Garanzia spese di ricerca e riparazione del guasto

Per la Sezione Furto e Rapina:

- Garanzia scippo, rapina estorsione all'esterno dell'abitazione

Per la Sezione R.C. Terzi:

- Estensione della validità territoriale
- Estensione della garanzia "cani pericolosi"
- Bed & Breakfast e Affittacamere
- Locazione breve turistica



Che cosa non è assicurato?

Sezione incendio

- ✗ Fabbricati costruiti con materiali combustibili, non adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali

Sezione furto e rapina

- ✗ Fabbricati che non abbiano le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento, vetro antiriflesso e che ogni apertura verso l'esterno non sia difesa da serramenti chiusi con serrature
- ✗ Danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave

Sezione cristalli

- ✗ Danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione o deficiente manutenzione
- ✗ Danni determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato o del Contraente

Sezione Responsabilità civile

- ✗ Danni derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite
- ✗ Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall'assicurazione: il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; i dipendenti dell'assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro e servizio

Sezione Assistenza domestica

- ✗ Danni causati dall'intervento delle Autorità
- ✗ Danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato; per l'assistenza dell'animale domestico sono esclusi i danni provocati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici

- ! La Compagnia risarcisce il danno fino alla somma massima assicurata per ogni garanzia prestata, e stabilita in polizza
- ! Per la sezione Incendio il limite di indennizzo è la somma assicurata, per la sezione Responsabilità civile il limite è a scelta dell'Assicurato tra importi prestabiliti



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Incendio – presso l'ubicazione indicata in polizza
- ✓ Sezione Furto e rapina - per le cose assicurate che si trovino all'interno dell'abitazione assicurata, per la garanzia Scippo, ovunque avvenga l'evento
- ✓ Sezione Cristalli – presso l'abitazione assicurata
- ✓ Sezione Responsabilità Civile – in tutto il mondo con esclusione (opzionale) di USA e Canada
- ✓ Sezione Assistenza domestica– le prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza



Come posso disdire la polizza?

- ✓ È possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso cui è stipulata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione

ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Casa e Famiglia"

Ed. 06/2024 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 58.371.710, il Solvency Ratio è pari a 248,47%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2023.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link: <https://www.assicuratricemilanese.it/relazioni-sfcr/>

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 del D. Lgs. 209/2005

Prodotto Casa e Famiglia	
	Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto presente nel DIP Danni Casa e Famiglia sono assicurati i danni materiali e diretti arrecati all'abitazione assicurata ed al suo contenuto, con specifici limiti per evento/garanzia. Quali:	
<ul style="list-style-type: none">• Sezione Incendio: In percentuale della Somma assicurata per evento/garanzia;• Sezione Furto e Rapina: In percentuale della Somma assicurata per evento/garanzia o in relazione all'ammontare del danno;• Sezione Cristalli: Nei limiti della somma assicurata o fino a 500 euro per singola lastra;• Sezione Responsabilità Civile: Nei limiti del massimale assicurato o con massimale fisso per alcuni eventi/garanzie;• Sezione Assistenza Domestica: Nei limiti stabiliti per singola prestazione;	
<u>Opzioni con riduzione di premio:</u> È prevista l'applicazione di una scontistica nel caso in cui vengano attivate tre o più sezioni di garanzia per la sola Sezione Furto e Rapina così come nel caso in cui le cose assicurate sono protette da un impianto automatico di allarme antifurto (Opzione Impianto di allarme).	
<u>Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
Per la Sezione Incendio:	
<ul style="list-style-type: none">• Ricorso terzi: per danni cagionati a cose di terzi derivanti da sinistro incendio indennizzabile a termini di polizza;• Spese di ricerca e riparazione del gusto: a seguito di sinistro da spargimento d'acqua.	
Per la Sezione Furto e Rapina:	
<ul style="list-style-type: none">• Scippo, rapina, estorsione all'esterno dell'abitazione: che prevede l'aumento della somma assicurata di base.	
Per la Sezione Responsabilità Civile:	
<ul style="list-style-type: none">• Validità territoriale: In modo tale che la copertura assicurativa valga in tutto il mondo;• Cani pericolosi: Per i cani appartenenti alle razze cosiddette pericolose e previste dalla normativa vigente;• Bed & breakfast / Affittacamere: Per i danni subiti dai clienti ospiti di Bed & breakfast e casa vacanze;• Locazione turistica breve: Per i danni subiti dai clienti ospiti di locali concessi in Locazione breve turistica.	
	Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni Casa e Famiglia sono esclusi i seguenti danni verificati/dovuti a:	
Sezione incendio	
<ul style="list-style-type: none">× atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;× tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo e di sabotaggio;× Esplosione, calore, radiazioni da trasmutazioni nucleari o accelerazione di particelle atomiche, salvo prova contraria dell'Assicurato;	

- * dolo del Contraente o dell'Assicurato, rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- * terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane;
- * smarrimento, furto o rapina;
- * indiretti (es. cambiamenti di costruzione, perdita di reddito, sospensione di lavoro);
- * direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da Qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno), Coronavirus (COVID 19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso, oppure Pandemie o epidemie;
- * patrimoniali da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale.

Sezione Furto e Rapina

- * Incendi, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, disastri naturali, atti di guerra, terrorismo, sommosse, salvo prova contraria dell'Assicurato.
- * determinati o agevolati con dolo o colpa grave da persone:
 - che convivono con l'Assicurato o con il Contraente
 - delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono
 - legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità;
 - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Furto o Rapina;
- * Locali disabitati per più di 45 giorni (15 giorni per valori fuori cassaforte);
- * indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- * causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- * direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da Qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno), Coronavirus (COVID 19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso, oppure Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa.

Sezione Cristalli

- * Crollo fabbricato, cedimenti terreno, lavori edili/stradali, trasloco, rimozione mobilio, lavori sulle lastre nei locali.
- * Rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

Sezione Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di lavoro

- * proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani;
- * cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- * furto;
- * umidità, stilibidicio, insalubrità dei locali;
- * Caccia, gare sportive (eccetto corse podistiche, bocce, tennis, golf, pesca non subacquea, nuoto, tiro a segno, volo).
- * proprietà, possesso, utilizzo di monopattini a motore, anche elettrici e di dispositivi per la micromobilità elettrica;
- * proprietà di fabbricati, nel caso di copertura RCT derivante dallo svolgimento di attività familiare e di relazione
- * Sostanze radioattive, acceleratori di particelle atomiche, trasmutazioni nucleari.
- * direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno), Coronavirus (COVID 19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso, oppure Pandemie o epidemie.
- * patrimoniali da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA/ SCOPERTO
SEZIONE INCENDIO		
Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici agli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettronici del fabbricato	5% della somma assicurata	-
Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici agli apparecchi elettrodomestici facenti parte del contenuto	10% della somma assicurata	Franchigia 100 euro
Acqua condotta	30% della somma assicurata massimo di 50.000 euro	Franchigia 100 euro per fabbricati ante 2008
Gelo	10.000 euro	Franchigia 100 euro
Occlusione delle condutture	10% della somma assicurata con il massimo di 15.000 euro	Franchigia 100 euro
Eventi atmosferici	Somma assicurata	Scoperto 30% con il minimo di 300 euro
	Per installazioni esterne 16.000 euro	
Atti vandalici	somma assicurata	Franchigia 250 euro
Sovraccarico di neve	50% della somma assicurata con il massimo di 60.000 euro	Scoperto 30% con il minimo di 300 euro
Danni consequenziali	500 euro	-
Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare	10% dell'indennizzo con il massimo di 50.000 euro	-
Spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto	5% dell'indennizzo	-
Danni da perdita del canone di locazione	10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro	-

Guasti cagionati dai ladri	2.000 euro per sinistro	-
Spese di riprogettazione del fabbricato	5% dell'indennizzo con massimo di 10.000 euro	-
Spese sostenute per riparare l'impianto di distribuzione del gas	500 euro	Franchigia 100 euro
Rottura delle lastre di cristallo	500 euro	-
SEZIONE FURTO E RAPINA		
Spese sostenute per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso	150 euro	-
Raccolte e collezioni – furto parziale	Valore dei singoli pezzi rubati	-
SEZIONE FURTO E RAPINA – DIMORA ABITUALE		
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti	20.000 euro per oggetto	-
Valori escluso il denaro ovunque posti all'interno dell'abitazione	20% somma assicurata con massimo di 5.000 euro	-
Denaro	5% somma assicurata con limite di 1.000 euro	-
Mobili, arredamento, vestiario. Provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti posti in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato ma non comunicanti con l'abitazione	15% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro per oggetto	-
Atti vandalici	15% della somma assicurata	-
Capi di vestiario ed oggetti personali e valori in locali od abitazioni in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza	20% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro	-
Denaro collocato in locali adibiti ad abitazione in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza	20% somma assicurata con massimo di 600 euro	-
Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato	20% somma assicurata con massimo di 2.000 euro	-
Cose nei locali adibiti ad ufficio o studio professionale annessi all'abitazione assicurata	20% somma assicurata con massimo di 2.000 euro	-
Danni materiali e diretti derivanti da rapina, estorsione o scippo all'esterno dell'abitazione	5% somma assicurata con massimo di 600 / 300 euro per il denaro	-
Truffa consumata fra le mura domestiche	5% somma assicurata con limite di 600 euro	-
SEZIONE FURTO E RAPINA – DIMORA SALTUARIA		
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti	1.500 euro per oggetto	-
Valori escluso il denaro ovunque posti all'interno dell'abitazione	10% della somma assicurata con il massimo di 1.000 euro	Scoperto 20%
Mobili, arredamento, vestiario. Provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti posti in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato ma non comunicanti con l'abitazione	15% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro	-
Atti vandalici	15% della somma assicurata	-
Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato	20% con il massimo di 2.000 euro	-
Truffa consumata fra le mura domestiche	5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro	-
SEZIONE CRISTALLI		
Cristalli	somma assicurata	Franchigia 50 euro
Per singola lastra	500 euro	Franchigia 50 euro
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		
Spargimento di liquidi e rigurgiti di fogna	limite del massimale assicurato	Franchigia 100 euro
Lesioni subite da "baby-sitter", "ragazze alla pari", Collaboratori domestici occasionali durante l'espletamento delle loro mansioni non regolarmente iscritti all'INAIL	100.000 euro	-
Proprietà, possesso ed uso di cavalli, cani ed altri animali domestici	limite del massimale assicurato	Franchigia 100 euro
Incendio, esplosione e scoppio che provochino danni ai locali ed al contenuto delle dimore occupate temporaneamente durante il periodo di villeggiatura	60.000 euro	-
Per infortuni sofferti dai prestatori di lavoro	250.000 euro	-
Per morte e per lesioni personali dei prestatori di lavoro dalle quali derivi una invalidità permanente non inferiore al 6%	250.000 euro	-

Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza	60.000 euro	Scoperto 10%
Danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato	50% del massimale assicurato con il massimo di 500.000 euro	-
Danni conseguenti ad inquinamento accidentale	100.000 euro	-
SEZIONE ASSISTENZA DOMESTICA		
Invio di un fabbro, elettricista, idraulico, vetraio, termoidraulico, tapparellista o riparatore elettrodomestici	150 euro per prestazione di singolo artigiano	-
Interventi di emergenza per danni d'acqua	300 euro per prestazione	-
Vigilanza dell'abitazione a seguito di sinistro che abbia compromesso la sicurezza dell'abitazione	350 euro per prestazione	-
Intervento di collaboratore familiare se, a seguito di sinistro, i locali necessitano di intervento pulizia/riordino	massimo di 12 ore	-
Veicolo per trasferire mobili in caso di trasloco dopo sinistro	260 euro per prestazione	-
Spese di albergo in caso di abitazione non più agibile a seguito di sinistro	80 euro per persona e per giorno con il massimo di 500 euro	-
Spese per il pensionamento di cani e gatti in caso di abitazione non più agibile a seguito di sinistro	200 euro per prestazione	-
Spese per il rientro anticipato dell'Assicurato che si trovi in viaggio, a seguito di sinistro	250 euro per prestazione	-
Recupero dell'animale domestico ritrovato, a seguito di smarrimento, oltre 20 km dalla residenza	75 euro per prestazione	-
Rimborso spese in caso di ritrovamento dell'animale smarrito	50 euro per visita veterinaria 30 euro per tolettatura	-
 A chi è rivolto questo prodotto?		
<p>Questo prodotto è rivolto alle persone fisiche e giuridiche proprietarie o locatarie di un'abitazione, che hanno bisogno di tutelarsi economicamente in caso di danni alla stessa e al contenuto. È altresì rivolto a coloro che desiderano salvaguardare il patrimonio familiare in caso di risarcimento danni avanzato da terzi.</p>		
 Quali costi devo sostenere?		
<p>Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale</p>		
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'Impresa Assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it • Via fax al numero +39 059 8672387 • Con il servizio postale <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p>	
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materie di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e dei natanti.</p>	
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Il contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato o ad altri sistemi alternativi per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p>	
REGIME FISCALE		
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Aliquota di imposta al 22,25% per le sezioni Incendio – Furto – RCG – Cristalli Aliquota di imposta al 10% per la sezione Assistenza Domestica – garanzia Assistenza Aliquota di imposta al 21,25% per la sezione Assistenza Domestica - garanzia Perdite pecuniarie</p>	
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO		

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA CASA E FAMIGLIA

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI CHIARI E COMPRESIBILI" DEL TAVOLO TECNICO
ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDICE

GLOSSARIO 4

SEZIONE INCENDIO 7

1. CHE COSA POSSO ASSICURARE	7
Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione	7
Art. 1.2 – Condizioni aggiuntive sempre operanti per Sezione Incendio	9
Art. 1.3 – Condizioni facoltative	9
2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	10
Art. 2.1 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	10
Art. 2.2 – Trasloco delle cose assicurate	10
Art. 2.3 – Titoli di credito	10
Art. 2.4 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza	11
Art. 2.5 – Condizioni di operatività della Garanzia Incendio	11
Art. 2.6 – Assicurazione parziale con deroga del 10% alla Regola proporzionale	11
3. COSA NON È ASSICURATO	11
Art. 3.1 – Esclusioni	12
4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	12
Art. 4.1 – Limite massimo di Indennizzo	12
Art. 4.2 – Limite di Indennizzo specifico	12
TABELLA RIASSUNTIVA	12
5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	13
Art. 5.1 – Obblighi in caso di Sinistro	13
Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno	13
Art. 5.3 – Pagamento dell'Indennizzo	13

SEZIONE FURTO E RAPINA 14

6. CHE COSA POSSO ASSICURARE	14
Art. 6.1 – Oggetto dell'Assicurazione	14
Art. 6.2 – Condizioni facoltative	14
7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	15
Art. 7.1 – Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali	15
Art. 7.2 – Raccolte e collezioni	15
Art. 7.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	15
Art. 7.4 – Trasloco delle cose assicurate	15
Art. 7.5 – Titoli di credito	16
Art. 7.6 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza	16



8. COSA NON È ASSICURATO	16
Art. 8.1 – Esclusioni	16
9. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	16
Art. 9.1 – Limite massimo di Indennizzo	16
Art. 9.2 – Limiti di Indennizzo specifici	16
Art. 9.3 – Coesistenza di più scoperti	17
TABELLA RIASSUNTIVA	17
10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	19
Art. 10.1 – Obblighi in caso di Sinistro	19
Art. 10.2 – Esagerazione dolosa del danno	19
Art. 10.3 – Pagamento dell'Indennizzo	19
Art. 10.4 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro	19
Art. 10.5 – Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte	19

SEZIONE CRISTALLI

11. CHE COSA POSSO ASSICURARE	20
Art. 11.1 – Oggetto dell'Assicurazione	20
12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	20
Art. 12.1 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto	20
Art. 12.2 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	20
Art. 12.3 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza	20
13. COSA NON È ASSICURATO	20
Art. 13.1 – Esclusioni	20
14. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	20
Art. 14.1 – Limite massimo di Indennizzo	20
Art. 14.2 – Limite di Indennizzo specifico	20
TABELLA RIASSUNTIVA	20
15. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	21
Art. 15.1 – Obblighi in caso di Sinistro	21
Art. 15.2 – Esagerazione dolosa del danno	21
Art. 15.3 – Rinuncia al diritto di rivalsa	21
Art. 15.4 – Pagamento dell'Indennizzo	21

SEZIONE R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

16. CHE COSA POSSO ASSICURARE	22
Art. 16.1 – Oggetto dell'Assicurazione	22
Art. 16.2 – Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	23
Art. 16.3 – Danni da interruzione o sospensione di attività	23
Art. 16.4 – Ricorso terzi da Incendio	23
Art. 16.5 – Inquinamento accidentale	23
Art. 16.6 – Condizioni facoltative	23
17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	23
Art. 17.1 – Persone assicurate	24



Art. 17.2 – Estensione territoriale	24
Art. 17.3 – Gestione delle vertenze	24

18. COSA NON È ASSICURATO 24

Art. 18.1 – Esclusioni	24
Art. 18.2 – Persone non considerate “terzi”	25

19. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 25

Art. 19.1 – Limite massimo di Indennizzo	25
TABELLA RIASSUNTIVA	25

20. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 26

Art. 20.1 – Obblighi in caso di Sinistro	26
Art. 20.2 – Pagamento dell'Indennizzo	26

SEZIONE ASSISTENZA DOMESTICA 27

21. CHE COSA POSSO ASSICURARE 27

Art. 21.1 – Prestazioni di Assistenza Domestica	27
A) GARANZIA ASSISTENZA CASA	27
A.1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI URGENZA	27
A.2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI URGENZA	27
A.3. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI URGENZA	27
A.4. INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI URGENZA	27
A.5. INTERVENTI DI URGENZA PER DANNI DA ACQUA	27
A.6. INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI	28
A.7. VIGILANZA DELL'ABITAZIONE	28
A.8. COLLABORATRICE FAMILIARE	28
A.9. TRASLOCO	28
A.10. VEICOLO PER TRASFERIMENTO MOBILI	28
A.11. SPESE DI ALBERGO	28
A.12. PENSIONE PER GLI ANIMALI DOMESTICI	28
A.13. RIENTRO ANTICIPATO	28
A.14. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H	28
A.15. INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H	29
A.16. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H	29
B) GARANZIA ANIMALE DOMESTICO	29
B.1. CONSULENZA VETERINARIA	29
B.2. SEGNALAZIONE AVVISTAMENTI	29
B.3. RECUPERO DELL'ANIMALE DOMESTICO RITROVATO	29
C) PERDITE PECUNIARIE ANIMALE DOMESTICO	29
C.1. PRESTAZIONI DI RIMBORSO SPESE PER RITROVAMENTO ANIMALE DOMESTICO	29

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 29

Art. 22.2 – Limitazione di responsabilità	29
Art. 22.3 – Estensione territoriale	29
Art. 22.4 – Autorizzazione da parte di terzi	29

23. COSA NON È ASSICURATO 29

Art. 23.1 – Esclusioni	29
------------------------	----

24. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 31

Art. 24.1 – Limite massimo del numero di prestazioni	31
TABELLA RIASSUNTIVA	31



25. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	32
Art. 25.1 – Obblighi in caso di Sinistro	32
Art. 25.2 – Obblighi in caso di Sinistro per rimborso spese di ritrovamento dell'animale domestico	32

NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE **33**

Art. I - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	33
Art. II - Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia	33
Art. III – Modifiche all'Assicurazione – Aggravamento del Rischio – Diminuzione del Rischio	33
Art. IV – Recesso in caso di Sinistro	33
Art. V – Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione	34
Art. VI – Assicurazione presso diversi assicuratori	34
Art. VII – Oneri fiscali	34
Art. VIII – Rinvio alle norme di legge	34

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze. L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

BOX DI CONSULTAZIONE

I box di consultazione contraddistinti nel testo da questo riquadro contengono informazioni aggiuntive o spiegazioni per una migliore comprensione del contratto.

GLOSSARIO

IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLE PAROLE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE È INDICATO NELLE SEGUENTI DEFINIZIONI

Le definizioni date al singolare si intendono anche per il plurale e viceversa.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, presenti nel testo contrattuale sono indicate con la lettera iniziale maiuscola.

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, Dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o Dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Animale domestico: il cane o il gatto, di proprietà del Contraente/Assicurato. **Per la Garanzia Assistenza potrà essere assicurato al massimo un Animale domestico per Polizza.**

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come indicato nelle singole Garanzie.

Assicurazione: il contratto con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Sinistro, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Art. 1882 del Codice Civile).

Beni assicurati: Il Fabbricato e/o il Contenuto.

Contenuto: mobilio e arredamento in genere, con le seguenti precisazioni per le singole garanzie.

- Garanzia Incendio -

Mobilio, arredamento in genere posto nel Fabbricato assicurato ed attrezzature dell'eventuale annesso ufficio/studio privato (compresi apparecchi elettrodomestici quali: apparecchi mobili elettrici, audio ed audiovisivi, impianti di allarme e di segnalazione, videogiochi, personal computers e relativi accessori compresi i programmi in licenza d'uso, materiali /attrezzi per l'Abitazione e hobby esistenti nei locali occupati dall'Assicurato e per uso di casa) e tutto quanto altro serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, nonché tende esterne, motori marini e natanti.



- Garanzia Furto e Rapina -

Mobiliario ed arredamento in genere per Abitazione ed attrezzature dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi i Valori.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Dimora abituale: Abitazione corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'Abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

A seconda della tipologia costruttiva si intendono:

- Dimora abituale di tipo A

appartamento facente parte di Fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e/o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del Fabbricato;

- Dimora abituale di tipo B

villa unifamiliare, villa a schiera o appartamento con proprio accesso indipendente dall'esterno del Fabbricato.

Dimora saltuaria: villa o appartamento, ubicato in Italia, ove l'Assicurato non Dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: i locali di proprietà, in locazione o comunque legalmente in uso all'Assicurato e costituenti l'intero Fabbricato - avente l'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza - od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di Fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l'area ma compresi anche:

- opere da fondazione od interrate;
- fissi ed infissi, le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica;
- impianti elettrici fissi, impianti di allarme, impianti automazione per porte e cancelli e serramenti, impianti telefonici (esclusi gli apparecchi rientranti nella voce Contenuto), citofonici e video-citofonici, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del Fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- antenne radio, televisive e radio-amatoriali;
- cantine, box, casette per gli attrezzi (anche in legno) ed altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate;
- tappezzerie, perlinature, tinteggiature, moquette, parquet e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Franchigia: importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato e cui Assicuratrice Milanese non riconosce l'Indennizzo.

Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Garanzia: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da Assicuratrice Milanese in caso di Sinistro.

Nucleo familiare: fratello/sorella, figlio/figlia, marito/moglie o convivente non sposato, partner dell'unione civile, genitore, parenti o affini dell'Assicurato che abitano negli stessi locali come risulta dal certificato di stato di famiglia.

Parti: il Contraente / Assicurato e Assicuratrice Milanese S.p.A., che è la Compagnia di assicurazione.

Partita: insieme di cose o eventi garantiti, assicurati con un'unica somma.

Prestazione: le assistenze da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un Sinistro rientrante nella Garanzia Assistenza, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Assicuratrice Milanese a corrispettivo dell'Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei Beni assicurati.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regola proporzionale: regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula



del contratto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Risarcimento: la somma dovuta da Assicuratrice Milanese al terzo danneggiato al fine di tenere indenne l'Assicurato.

Rischio: la possibilità che si verifichi il Sinistro.

Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati all'Abitazione tenuta in locazione dall'Assicurato.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

Scheda di Polizza: documento che riporta i dati anagrafici, le dichiarazioni e le garanzie scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sottoscrizione delle Parti.

Scippo: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la parte del danno indennizzabile / risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.

Somma Assicurata/Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro, salvo limiti inferiori previsti nelle condizioni di Assicurazione per singole garanzie.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste nelle condizioni di assicurazione.

Truffa: azione delittuosa, consumata all'interno delle mura domestiche, ove l'autore del delitto, con artifici o raggiri, induce la persona (*vittima*) in errore allo scopo di procurare per sé stesso o per altri un ingiusto profitto a danno dell'Assicurato.

Valore a nuovo: tipo di Garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: tipo di Garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei Beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

Valori: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura) per uso domestico o personale, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, denaro, valori bollati e postali.

Vetro anticrimine (vetro antisfondamento): vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate, con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da un'unica o più lastre accoppiate di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

PRESENTAZIONE

L'Assicurazione "Casa e Famiglia" è un prodotto multirischio a tutela della casa e delle attività familiari e di vita quotidiana. Il prodotto è costituito da 5 Sezioni:

- ✓ Sezione Incendio
- ✓ Sezione Furto
- ✓ Sezione Cristalli
- ✓ Sezione Responsabilità Civile
- ✓ Assistenza Domestica.

Puoi decidere di acquistare una o più Sezioni, con la sola eccezione della Sezione Furto e della Sezione Cristalli, che possono essere prestate solo in abbinamento alla sezione Incendio. Mentre la Sezione Assistenza Domestica, può essere acquistata in abbinamento ad almeno una delle seguenti Sezioni: Incendio o Responsabilità civile.



SEZIONE INCENDIO

1. COSA POSSO ASSICURARE

Quali Beni posso assicurare?

Puoi assicurare la tua Abitazione ed anche il Contenuto al suo interno.

L'Assicurazione per l'Abitazione è a Valore intero, l'Assicurazione per il Contenuto può essere a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto.

L'Assicurazione a Valore intero prevede che la Somma assicurata corrisponda al valore reale del bene al momento della stipula del contratto. È necessario assicurare il bene per intero e non solo una sua parte. Infatti, il Fabbricato viene assicurato a Valore intero perché con l'Incendio è molto probabile che il bene perisca totalmente.

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto invece offre la possibilità di assicurare una parte del bene o l'intero valore per una determinata somma senza ricorrere alla Regola proporzionale, pagando un Premio maggiore rispetto all'Assicurazione a valore intero. Questa forma di Assicurazione è utile nel caso di danni che non riguardano l'intero valore del bene, ma solo una sua parte.

Pertanto, il Contenuto può essere assicurato a Valore intero oppure a Primo Rischio Assoluto.

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui gli stessi devono rispondere a norma di Legge, dai seguenti eventi:

- a) Incendio.
- b) Fulmine, **esclusi i fenomeni elettrici conseguenti, salvo quanto previsto al successivo punto h).**
- c) Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di quelli che ad insaputa dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà.
- d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
- e) Ordine dell'Autorità od azioni di terzi o dell'Assicurato, diretti ad impedire o ad arrestare l'Incendio;
- f) Urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato o al Contraente, purché in transito su pubblica via o strada privata esterna, o corsi d'acqua.
- g) Onda sonora causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono.
- h) Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici comunque originatisi, compresa l'azione dell'elettricità atmosferica, che arrechino danni:
 - ✓ agli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici al servizio del Fabbricato (se assicurato) **nei limiti del 5% della relativa Somma assicurata;**
 - ✓ agli apparecchi elettrodomestici facenti parte del Contenuto (se assicurato), con una **Franchigia di 100 euro e nei limiti del 10% della relativa Somma assicurata.**
- i) Acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici pertinenti il Fabbricato.

Sono esclusi i danni derivanti da:

 - * **corrosione ed usura;**
 - * **rottura di fognatura non di pertinenza del Fabbricato.**

La Garanzia è prestata con una Franchigia di 100 euro e nel limite di Indennizzo del 30% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato ed il Contenuto, con il massimo di 50.000 euro per ogni Sinistro.

Sono comunque esclusi i danni causati da rottura accidentale di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere.
- l) Gelo che ha determinato spargimento d'acqua mediante la rottura di condutture, dello stesso Fabbricato, per effetto del gelo stesso. **La presente Garanzia opera soltanto se il Fabbricato, o la sua porzione assicurata, è provvisto di impianto di riscaldamento regolarmente attivato e se risulta adibito a Dimora abituale.**
- La Garanzia è prestata con una Franchigia di 100 euro e nel limite di Indennizzo di 10.000 euro per evento e per annualità assicurativa.**

Sono comunque esclusi i danni provocati a seguito di spargimento d'acqua causato da rottura di condutture installate all'esterno della costruzione per effetto del gelo.
- m) Occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché trabocco e/o rigurgito delle fognature, di esclusiva pertinenza del Fabbricato.

La Garanzia è prestata con una Franchigia di 100 euro e nel limite di Indennizzo del 10% della Somma assicurata, con il massimo di 15.000 euro per annualità assicurativa.
- n) Eventi atmosferici che abbiano danneggiato le cose assicurate (Fabbricato e/o Contenuto), **caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. Sono assicurati i danni prodotti soltanto dai seguenti eventi:**
 - 1) grandine
 - 2) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali)



- 3) cose abbattute e cose trasportate dal vento
- 4) acqua penetrata all'interno del Fabbricato:
 - attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
 - per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine.

Sono anche compresi i danni ad installazioni esterne quali:

- ✓ tende e relativi sostegni;
- ✓ vetrate, lucernari e verande;
- ✓ antenne, insegne, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
- ✓ lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine,

con un **limite di Indennizzo per annualità assicurativa di 16.000 euro.**

La Garanzia Eventi atmosferici è in ogni caso prestata con uno Scoperto del 30% con il minimo di 300 euro.

Sono esclusi i danni causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra.

- o) Atti vandalici di terzi, che abbiano danneggiato le cose assicurate (Fabbricato e/o Contenuto), con una Franchigia di 250 euro.

Sono esclusi i danni:

- * di appropriazione indebita, Truffa, smarrimento, Furto, Rapina, concussione, saccheggio, estorsione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- * verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei Beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto. In questi casi la Garanzia è prestata con una Franchigia di 200 euro per Sinistro;
- * causati dal conduttore all'immobile concesso in locazione.

- p) Sovraccarico di neve che ha determinato il crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere. **Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, anche se conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di Garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento.**

La Garanzia è prestata con uno Scoperto del 30% con il minimo di 300 euro e nel limite di Indennizzo del 50% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato ed il Contenuto, con il massimo di 60.000 euro per Sinistro.

Se in Polizza è assicurato solo il Contenuto e non il Fabbricato, l'Indennizzo è limitato ai danni materiali e diretti subiti dal contenuto per effetto del crollo delle parti di Fabbricato.

Sono esclusi i danni causati ai Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

- q) Fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Assicuratrice Milanese indennizza anche, purché conseguenti agli eventi previsti dalla Sezione Incendio e nei limiti della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza:

- r) danni consequenziali, non derivanti dall'azione diretta degli eventi assicurati ma ad essi conseguenti, quali:
 - ✓ danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indicati nei precedenti punti a), b), c) e d) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
 - ✓ danneggiamento e/o deterioramento di scorte alimentari in refrigerazione in conseguenza di un Sinistro indennizzabile in quanto rientrante fra gli eventi indicati ai punti a), b), c), d), h), i), m), n) e o).

Questa Garanzia è prestata nel limite di Indennizzo di 500 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

In relazione agli eventi di cui sopra sono indennizzabili anche:

- s) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, **nel limite del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di 50.000 euro.** In caso di Sinistro che coinvolga l'intera Somma assicurata questa Garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 4.1 – "Limite massimo di Indennizzo", **opererà fino ad un ulteriore importo di 5.000 euro** in aggiunta alla Somma assicurata. **Resta comunque sempre escluso ogni maggior onere derivante dallo smaltimento di materiali contenenti sostanze definite e/o classificate come "tossiche e nocive" da regolamenti e/o disposizioni di leggi vigenti.**

Sono inoltre indennizzabili, solo se in Polizza è assicurato anche il Fabbricato:

- t) le spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto dell'Abitazione destinata a Dimora abituale, quando tali spese si rendono necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato, **nel limite del 5% dell'Indennizzo pagabile secondo le condizioni di Assicurazione;**
- u) danni da perdita del canone di locazione o da mancato godimento del Fabbricato:
 - per il Fabbricato dato in locazione, **fino alla concorrenza del canone annuo;**
 - per il Fabbricato occupato dall'Assicurato **fino alla concorrenza del canone annuo presumibile;**
 - per il Fabbricato preso in locazione, **le spese sostenute in caso di alloggio provvisorio.**

In ogni caso l'Assicurazione è prestata **nel limite del 10% della Somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di 10.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa.**

È esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del Fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione del Fabbricato ripristinato;

- v) i guasti cagionati dai ladri a parti del Fabbricato assicurato ed ai relativi fissi e/o infissi nel commettere un Furto o nel tentativo di commetterlo, compreso il Furto degli infissi **nel limite di 2.000 euro per ogni Sinistro;**
- w) le spese di riprogettazione del Fabbricato nonché i costi ed oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, **il tutto nel limite del 5% dell'Indennizzo per il Fabbricato, con il massimo di 10.000 euro per evento;**



- x) le spese sostenute per riparare l'impianto di distribuzione del gas, di pertinenza dell'Abitazione assicurata, **con esclusione dei danni subiti da tubazioni interrate**, nel caso di guasto accidentale che determini o che possa determinare fuga di gas. **Questa Garanzia è valida ed operante a condizione che l'impianto nel quale si è determinato il guasto risulti a norma di legge ed è prestata con una Franchigia di 100 euro e nel limite di Indennizzo di 500 euro per Sinistro;**
- y) la rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stabilmente installate (su parti di Fabbricato e/o mobili del Contenuto se assicurato) dell'Abitazione assicurata purché adibita a Dimora abituale nel **limite di Indennizzo di 500 euro per Sinistro e annualità assicurativa**. **Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili**, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento (*anticrimine*). Per questa Garanzia valgono le esclusioni previste dall'articolo 13.1 – “Esclusioni”, della Sezione Cristalli.

Art. 1.2 – Condizioni aggiuntive sempre operanti per Sezione Incendio

a) Buona Fede

A parziale deroga di quanto indicato agli articoli I) e III) delle Norme generali del contratto di Assicurazione, **soltanto per la presente sezione Incendio**, la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non escludono né riducono l'Indennizzo, **sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede**. **Assicuratrice Milanese ha tuttavia il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

b) Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, **soltanto per la presente sezione Incendio**, Assicuratrice Milanese risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la Garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 1.3 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

Come posso personalizzare la Garanzia Incendio?

Puoi ampliare la copertura assicurativa garantendo i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi dall'Incendio delle cose assicurate e dagli altri eventi indicati all'art. 1.1 - “Oggetto dell'Assicurazione”, con la Garanzia facoltativa a pagamento “Ricorso Terzi”.

Puoi anche garantire il rimborso delle spese sostenute in caso di spargimento di acqua nei casi coperti dalla Polizza alla Sezione Incendio, indicati all'art. 1.1 - “Oggetto dell'Assicurazione”, per ricercare e riparare il danno, le cui spese sarebbero altrimenti escluse dalla copertura, acquistando la Garanzia a pagamento “Spese di ricerca e riparazione del guasto”.

Ricorso terzi

(Operante solo se espressamente indicata la Somma assicurata ed il relativo Premio nella Scheda di Polizza)

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro risarcibile dalla sezione Incendio della presente Polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di Beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **nel limite del 10% del massimale della Garanzia Ricorso Terzi.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- * **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- * **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- * **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;**
- * **ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- * **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- * **le Società le quali rispetto all'Assicurato - che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

Per la gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. 17.3 – “Gestione delle vertenze”, della Sezione R.C. verso terzi e prestatori di lavoro.

Spese di ricerca e riparazione del guasto

(Operante solo se è indicato il relativo Premio nella Scheda di Polizza ed è assicurato anche il Fabbricato)

Nel caso di Sinistro indennizzabile secondo le garanzie **1)** spargimento acqua a seguito di rottura accidentale, **1)** spargimento acqua a seguito di rottura per effetto del gelo di cui all'Art. 1.1 – “Oggetto dell'Assicurazione”, e se compresa e resa operante, la Garanzia di responsabilità Civile di cui all'Art. 16.1 Garanzia A- “Proprietà dell'Abitazione” punto 2), nel caso di spargimento di acqua dovuto a rottura accidentale degli impianti fissi al servizio dell'Abitazione con danni risarcibili a Terzi, Assicuratrice Milanese indennizza:

- ✓ le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno da acqua;
- ✓ le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione e il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.



Questa Garanzia è prestata con una Franchigia di 100 euro e nel limite del 3% della Somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 3.000 euro per evento e per annualità assicurativa. In caso di coesistenza della Franchigia per danno da "acqua condotta" o "gelo" e/o Responsabilità Civile con la presente Garanzia, si applica un'unica Franchigia di 150 euro.

2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Come assicuro i Beni e come viene calcolato l'Indennizzo?

L'Indennizzo viene calcolato in maniera differente secondo il tipo di Assicurazione applicata: a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto.

Nell'Assicurazione a Valore intero, se al momento del Sinistro il valore dei Beni assicurati risulta essere superiore a quanto dichiarato in Polizza, viene applicata la Regola proporzionale, per cui l'Assicuratore paga l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo si utilizza la seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = \frac{\text{somma assicurata}}{\text{valore delle cose assicurate al momento del Sinistro}} \times \text{danno}$$

Per esempio, se hai assicurato il Contenuto dell'Abitazione per 10.000 euro, ma il valore delle cose al momento del Sinistro è di 50.000 euro, hai assicurato 1/5 del valore delle cose. Se subisci un danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) di 30.000 euro, l'Indennizzo sarà quindi di 1/5 di 30.000 euro, cioè 6.000 euro.

Nell'Assicurazione a Primo Rischio Assoluto, invece, se hai assicurato il Contenuto dell'Abitazione per 10.000 euro, anche se il valore delle cose al momento del Sinistro è di 50.000 euro, e il danno subito è di 30.000 euro, l'Indennizzo sarà comunque dell'importo della somma che hai assicurato, cioè di 10.000 euro.

Art. 2.1 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Fabbricato (o appartamento)

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

II – Contenuto dell'Abitazione

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso e qualità.

L'ammontare del danno è pari:

- per Fabbricato – alla spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del Sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;
- per il Contenuto dell'Abitazione – al costo di rimpiazzo delle cose distrutte o sottratte od il costo di riparazione di quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui.

In nessun caso Assicuratrice Milanese indennizza:

- × per ciascun Fabbricato importo superiore al triplo del relativo valore al momento del Sinistro, tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
- × per pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici), opere e manufatti in importo superiore al relativo valore al momento del Sinistro tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante;
- × per il Contenuto dell'Abitazione e delle dipendenze, importo superiore al valore di ogni singolo oggetto al momento del Sinistro (tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante) maggiorato del 50%.

Art. 2.2 – Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso ad Assicuratrice Milanese prima del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui Assicuratrice Milanese ha ricevuto l'avviso.

Art. 2.3 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito si stabilisce che:

- Assicuratrice Milanese, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire ad Assicuratrice Milanese l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.



Art. 2.4 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Di conseguenza è il Contraente a dover compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che devono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione risulta stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.

Art. 2.5 – Condizioni di operatività della Garanzia Incendio

La Garanzia opera alle seguenti condizioni.

1) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DESTINAZIONE DEL FABBRICATO

La Garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della Polizza che il Fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate, sia:

- a) costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessiva coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del Fabbricato;
- b) adibito a civili abitazioni, uffici e studi professionali; diversamente resta comunque inteso che la Garanzia assicurativa riguarda solo ed esclusivamente la parte assicurata con destinazione d'uso a civile Abitazione con eventuale ufficio o studio privato e le relative dipendenze di pertinenza restando esclusa ogni e qualsiasi altra parte del Fabbricato con diversa destinazione.

2) FABBRICATO DI PROPRIETÀ DI TERZI (RISCHIO LOCATIVO)

Nel caso di Fabbricato assicurato non di proprietà del Contraente/Assicurato, la Garanzia relativa al Fabbricato, si intende integralmente prestata nell'interesse del Titolare della Proprietà Immobiliare.

In caso di Sinistro il Contraente deve:

- nel caso di esistenza di regolare contratto di locazione, fornire ad Assicuratrice Milanese copia di detto contratto;
- nel caso di inesistenza del contratto di locazione, dichiarare per iscritto ad Assicuratrice Milanese il titolo di possesso del Fabbricato, i riferimenti catastali identificativi del Fabbricato e i dati identificativi del Titolare della Proprietà Immobiliare avente diritto all'Indennizzo.

Si applica quanto disposto dal precedente articolo 2.4 – "Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza".

Art. 2.6 – Assicurazione parziale con deroga del 10% alla Regola proporzionale

(Operante per quanto coperto con l'Assicurazione prestata a Valore intero)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 2.1 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più Partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, Assicuratrice Milanese risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del Sinistro.

3. COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- b) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) determinati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane;
- e) di smarrimento, Furto o Rapina;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto specificatamente previsto ed elencato all'art. 1.1 – "Oggetto dell'Assicurazione", lettera r);
- g) direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da Qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno), Coronavirus (COVID 19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso, oppure Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa;
- h) patrimoniali da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale.



4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 4.1 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso Assicuratrice Milanese pagherà somma superiore a quella assicurata.

Art. 4.2 Limite di Indennizzo specifico

Per i Beni sottoelencati, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- **Quadri ed oggetti d'arte: 50% della Somma assicurata per singolo oggetto con il massimo di 150.000 euro;**
- **Contenuto dei locali di ripostiglio e/o dipendenze: 20% della Somma assicurata con il massimo di 40.000 euro;**
- **Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni: 50% della Somma assicurata con il limite di 50.000 euro;**
- **Denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti Valori: 2% della Somma assicurata con il limite di 5.000 euro.**

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici agli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettronici al servizio del Fabbricato	5% della Somma assicurata per il Fabbricato		
Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici agli apparecchi elettrodomestici facenti parte del Contenuto	10% della Somma assicurata per il Contenuto		100 euro
Acqua condotta	30% della Somma assicurata per il Fabbricato e Contenuto con il massimo di 50.000 euro		100 euro
Gelo	10.000 euro		100 euro
Occlusione delle condutture	10% della Somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di 15.000 euro		100 euro
Eventi atmosferici	Somma assicurata	30% con il minimo di 300 euro	
	Per le sole installazioni esterne 16.000 euro		
Atti vandalici	Somma assicurata		250 euro
Sovraccarico di neve	50% della Somma assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto con il massimo di 60.000 euro	30% con il minimo di 300 euro	
Danni consequenziali	500 euro		
Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del Sinistro	10% dell'Indennizzo pagabile con il massimo di 50.000 euro		
Spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto	5% dell'Indennizzo pagabile		
Danni da perdita del canone di locazione	10% della Somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di 10.000 euro		
Guasti cagionati dai ladri	2.000 euro per Sinistro		
Spese di riprogettazione del Fabbricato	5% dell'Indennizzo per il Fabbricato con il massimo di 10.000 euro		
Spese sostenute per riparare l'impianto di distribuzione del gas	500 euro		100 euro
Rottura delle lastre di cristallo	euro 500		



CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Ricorso terzi – danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di Beni o attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	10% della Somma assicurata per Garanzia Ricorso terzi		
Spese di ricerca e riparazione del guasto	3% della Somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di euro 3.000		100 euro

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi in caso di Sinistro

I sinistri devono essere denunciati per iscritto ad Assicuratrice Milanese entro il termine di 3 giorni. Per i casi di Incendio, Furto o Rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

L'Assicurato o il Contraente deve anche:

- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente, ed avviare la procedura di ammortamento se la legge la consente;
- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del Sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo alcuno;
- predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- tenere a disposizione di Assicuratrice Milanese ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ritenesse necessario effettuare presso terzi;
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando Assicuratrice Milanese dell'eventuale ritrovamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la Somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Assicuratrice Milanese provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 5.3 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Assicuratrice Milanese provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, Assicuratrice Milanese paga l'Indennizzo solo se dal procedimento non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.1 – "Esclusioni", lett. c) (esclusione dei danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata).



SEZIONE FURTO E RAPINA

6. COSA POSSO ASSICURARE

Cosa posso assicurare con la Garanzia Furto e Rapina?

Puoi assicurare i danni ai tuoi Beni o ai Beni dei tuoi familiari cagionati da Furto, Rapina, Estorsione e Truffa avvenuti all'interno dell'Abitazione, e da Rapina e Scippo quando ti trovi fuori casa.

Puoi assicurare sia l'Abitazione in cui risiedi stabilmente (Dimora abituale) che un'ulteriore casa adibita per le vacanze oppure dove accedi soltanto in alcuni periodi dell'anno (Dimora saltuaria).

Art. 6.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, i danni materiali e diretti causati al Contenuto da:

- 1) **Furto** delle cose assicurate di sua proprietà o di proprietà dei suoi familiari e/o di altre persone con lui stabilmente conviventi, comprese le cose di proprietà di terzi, a **condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:**
 - a) **violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli od arnesi simili;**
 - b) **per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;**
 - c) **con chiavi vere sottratte o smarrite dall'Assicurato o dalle persone con lui conviventi, limitatamente al periodo che va dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o smarrimento all'Autorità competente, alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo a detta denuncia. Sono indennizzabili, entro il limite di 150 euro le spese sostenute per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso con altre uguali od equivalenti;**
 - d) **in altro modo, rimanendo poi clandestinamente all'interno, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.**
- 2) **Rapina** avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, anche se le persone sulle quali viene esercitata la minaccia o la violenza siano state prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.
- 3) **Estorsione**, intendendosi per tale solo il caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o minaccia diretta alle loro persone od a quelle di altre; **tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali indicati in Polizza (violenza e/o minaccia e consegna della cosa svoltesi in un unico contesto temporale).**
- 4) **Rapina, Estorsione o Scippo all'esterno dell'Abitazione, entro i confini del territorio europeo**, di cose addosso o portate a mano dall'Assicurato o da propri familiari o persone con lui stabilmente conviventi, **con esclusione delle persone di età inferiore a 14 anni, salvo che se accompagnati da altra persona del Nucleo familiare dell'Assicurato di età superiore a 14 anni, e con esclusione di Beni, cose, Valori e denaro inerenti attività professionali esercitate dalla persona vittima del delitto per conto proprio o di terzi. La Garanzia opera nei limiti di Indennizzo previsti dall'Art. 9.2 – "Limiti di Indennizzo specifici", punto j).**
- 5) **Truffa** consumata tra le mura domestiche della Dimora abituale e/o saltuaria, purché assicurate **contro i danni da Furto e Rapina**, a danno dell'Assicurato o di un suo familiare e/o persona con lui stabilmente convivente in modo continuativo. **La Garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che la persona Truffata sia minorenni o abbia compiuto i 65 anni di età e che la Truffa sia riferita alla vita privata delle persone di cui sopra e/o a quanto inerente la famiglia, restando comunque escluso quanto riferito ad attività di ufficio/studio privato. Resta inoltre esclusa la Truffa commessa attraverso mezzi informatici, mezzi di informazione di massa e/o di comunicazione, pubblicità ingannevole ed in generale quando l'autore della Truffa non è fisicamente presente presso l'Abitazione assicurata.**

Sono parificati ai danni del Furto, Rapina e/o Estorsione, i guasti causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il Furto, la Rapina e/o l'Estorsione.

Art. 6.2 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

Come posso personalizzare la Garanzia Furto e Rapina?

- Puoi ampliare la copertura assicurativa aumentando i limiti di Indennizzo per i danni derivanti da Rapina e Scippo con la Garanzia facoltativa a pagamento "Scippo, Rapina, Estorsione all'esterno dell'Abitazione".

- Inoltre, puoi usufruire di uno sconto se il Fabbricato assicurato è provvisto di impianto di allarme, che però deve essere sempre attivato, altrimenti in caso di Sinistro Assicuratrice Milanese garantisce la copertura con una detrazione del 20% sull'importo del danno, che rimane a tuo carico.



Scippo, Rapina, Estorsione all' esterno dell'Abitazione

(Valida ed operante in aumento ai limiti di Indennizzo indicati all'Art. 9.2 – "Limiti di Indennizzo specifici", punto j) e solo se indicata la Somma assicurata ed il relativo Premio nella Scheda di Polizza)

Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, i danni materiali e diretti derivanti da Rapina o Scippo all'esterno dell'Abitazione, **entro i confini del territorio europeo**, di gioielli, preziosi, pellicce ed altri Beni di uso personale che l'Assicurato o i propri familiari o altre persone con Lui stabilmente conviventi abbiano addosso od a portata di mano.

Sono comprese le spese di rifacimento di documenti personali, come patenti di guida, carte d'identità e passaporti, **nel limite di 300 euro ed il denaro nel limite del 10% della Somma assicurata.**

La Garanzia è estesa al Furto e Rapina di:

- a) bagagli costituiti da oggetti di uso personale (**esclusi Valori**) che si trovino **esclusivamente dalle ore 6 alle ore 22**, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo, con cristalli rialzati totalmente e portiere chiuse a chiave - ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci - di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato, o dai suoi familiari conviventi, **nel limite del 10% della Somma assicurata e con il massimo di 1.600 euro per annualità assicurativa e 300 euro per singolo oggetto;**
- b) pellicce o capi di abbigliamento di uso personale consegnati o non consegnati in esercizi pubblici, quando nell'esercizio stesso sia presente l'Assicurato oppure i suoi familiari conviventi.

La Garanzia non è operante:

- * **per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che al verificarsi dell'evento dannoso siano in compagnia di altre persone di età superiore a 14 anni e facenti parte del Nucleo familiare dell'Assicurato;**
- * **per i Valori inerenti ad attività professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di terzi.**

Se al momento del Sinistro i beni indicati ai punti a) e b) sono coperti di Assicurazione per il Rischio di Furto e/o Rapina da altra Polizza, il presente contratto vale **nei limiti della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i Valori coperti dall'altra Polizza.

A) Impianto di Allarme

(Valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Se il Fabbricato assicurato dispone di impianto di allarme, si può selezionare la presente condizione facoltativa che comporta una riduzione del Premio per la sezione Furto.

Con il richiamo alla presente condizione facoltativa, il Contraente dichiara:

- ✓ l'esistenza dell'impianto di allarme,
- ✓ che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali predetti non vi sia presenza di persone.

L'Assicurato si impegna inoltre a mantenere l'impianto stesso sempre in perfetta efficienza. In caso di inosservanza di detti obblighi, o in caso di mancato funzionamento dell'impianto di allarme, Assicuratrice Milanese applica all'Indennizzo uno Scoperto del 20%.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 7.1 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali

L'Assicurazione Furto è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento, Vetro anticrimine e per non oltre 1/3 in metallo e legno e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili e raggiungibili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Se l'introduzione avviene attraverso serramenti od inferriate non conformi a quelli sopra indicati, oppure con effrazione dei soli vetri di qualsiasi altra presa di luce, Assicuratrice Milanese applica all'Indennizzo uno Scoperto del 20%.

Non sono comunque indennizzabili i danni da Furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione. È tuttavia ammesso che quando nei locali vi sia presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e/o finestre; in tale evenienza, in caso di Sinistro, Assicuratrice Milanese applica all'Indennizzo uno Scoperto del 20%.

Art. 7.2 - Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, Assicuratrice Milanese risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive Parti.

Art. 7.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Relativamente alla sezione Furto, la Garanzia assicurativa è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Il valore delle cose assicurate e la determinazione del danno sono stabiliti secondo le modalità previste all'Art. 2.1 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della Sezione Incendio.

Art. 7.4 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso ad Assicuratrice Milanese prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Assicuratrice Milanese ha ricevuto l'avviso.



Art. 7.5 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito si stabilisce che:

- a) Assicuratrice Milanese, salvo diverso accordo, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire ad Assicuratrice Milanese l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Quanti agli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7.6 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Di conseguenza è il Contraente a dover compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che devono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali è stipulata l'Assicurazione, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a favore di terzi non può tuttavia essere pagato se non con il loro intervento o consenso.

8. COSA NON È ASSICURATO

Art. 8.1 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che convivono con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non conviventi;
 - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Furto o Rapina;
- c) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Valori, tranne quelli custoditi in cassaforte, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- d) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- e) causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- f) direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da Qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno), Coronavirus (COVID 19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso, oppure Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa.

9. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 9.1 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso Assicuratrice Milanese pagherà somma superiore a quella assicurata.

Art. 9.2 – Limiti di Indennizzo specifici

- L'Assicurazione prestata per la DIMORA ABITUALE è operante con i seguenti limiti per sinistro e per annualità assicurativa:
- a) Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi Valori), oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti: 20.000 euro per oggetto.
 - b) Valori, escluso denaro, ovunque posti all'interno dell'Abitazione: 20% della Somma assicurata, con il limite di 5.000 euro. In caso di Furto e Rapina di valori posti in cassaforte almeno a muro od in armadio corazzato, i limiti sono rispettivamente elevati al 50% ed a 20.000 euro.
 - c) Denaro: 5% della Somma assicurata con il limite di 1.000 euro.



- d) Mobilio, arredamento, vestiario, provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti, posti in locali di ripostiglio di pertinenza del Fabbricato non comunicanti con l'Abitazione: 15% della Somma assicurata con il limite di 2.500 euro per oggetto.
- e) Atti vandalici cagionati dai ladri al Contenuto: 15% della Somma assicurata.
- f) Vestiario, oggetti personali e Valori (escluso denaro) collocati in locali adibiti ad Abitazione e situati entro i confini d'Italia, in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza, purché temporaneamente occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari e/o da altre persone con lui stabilmente conviventi e limitatamente alla loro permanenza in luogo: 20% della Somma assicurata con il limite di 3.000 euro.
- g) Denaro collocato in locali adibiti ad Abitazione e situati entro i confini d'Italia, in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza, purché temporaneamente occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari e/o da altre persone con lui stabilmente conviventi e limitatamente alla loro permanenza in luogo: 20% della Somma assicurata con il limite di 600 euro.
- h) Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri alle parti di Fabbricato costituenti i locali dell'Abitazione e/o dipendenze e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei suddetti locali: 20% della Somma assicurata con il limite di 2.000 euro.
- i) Cose nei locali adibiti ad ufficio o studio professionale annessi all'Abitazione assicurata, esclusi i Valori: 20% della Somma assicurata con il limite di 2.000 euro.
- j) Danni materiali e diretti derivanti da Rapina, Estorsione o Scippo all'esterno dell'Abitazione, di cose, Beni, oggetti personali che l'Assicurato o suoi familiari o altre persone con lui stabilmente conviventi hanno addosso o a portata di mano: 5% della Somma assicurata con il limite di 600 euro e di 300 euro per il denaro. Se al momento del Sinistro esiste e risulta operante altra Polizza per questa Garanzia la presente copertura assicurativa si intende riferita alla parte di danno eventualmente eccedente quanto coperto/assicurato dall'altra Polizza;
- k) Truffa consumata fra le mura domestiche (locali dell'Abitazione assicurata) come precisato all'Art. 6.1 – "Oggetto dell'Assicurazione" punto 5) Sezione Furto e Rapina: 5% della Somma assicurata con il limite di 600 euro.
- **L'Assicurazione se prestata per la DIMORA SALTUARIA è operante per i seguenti casi e limiti per sinistro e per annualità assicurativa:**
- l) Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i Valori), oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti: 1.500 euro per oggetto.
- m) Valori escluso denaro, ovunque posti all'interno dell'Abitazione: 10% della Somma assicurata con il limite di 1.000 euro e con Scoperto del 20% .
- n) È escluso dalla copertura il denaro.
- o) I limiti per i casi previsti alle lettere d), e) e g), k) per la Dimora abituale valgono anche per la Dimora Saltuaria.
- p) A parziale deroga dell'art. 8.1 – Esclusioni, lettera c), la Garanzia per la Dimora saltuaria vale qualunque sia la durata della disabitazione, per tutti i Beni assicurati, ad eccezione dei Valori, per i quali la Garanzia è limitata al solo periodo di Abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari. In caso di Sinistro, Assicuratrice Milanese applicherà all'Indennizzo uno Scoperto del 20%. In caso di coesistenza di altro Scoperto espressamente previsto in Polizza, si applica un unico Scoperto nella misura del 30%. Pertanto, in caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. VI – "Assicurazione presso diversi assicuratori" delle Norme generali del contratto di Assicurazione, senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 9.3 – Coesistenza di più scoperti

Se in caso di Sinistro sono operanti più scoperti, si applica uno Scoperto unico nella misura massima del 30%.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Spese sostenute per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso	150 euro		
Raccolte e collezioni – Furto parziale	Valore dei singoli pezzi rubati		
DIMORA ABITUALE			
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti	20.000 euro per oggetto		
Valori escluso il denaro ovunque posti all'interno dell'Abitazione	20% della Somma assicurata con il massimo di 5.000 euro		
Denaro	5% della Somma assicurata con il limite di 1.000 euro		



Mobilio, arredamento, vestiario. Provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti posti in locali di ripostiglio di pertinenza del Fabbricato ma non comunicanti con l'Abitazione	15% della Somma assicurata con il massimo di 2.500 euro per singolo oggetto		
Atti vandalici	15% della Somma assicurata		
Capi di vestiario ed oggetti personali e Valori collocati in locali od abitazioni in ubicazioni diverse da quelle indicata in Polizza	20% della Somma assicurata con il massimo di 3.000 euro		
Denaro collocato in locali adibiti ad Abitazione in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza	20% della Somma assicurata con il massimo di 600 euro		
Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto tentato o consumato	20% della Somma assicurata con il massimo di 2.000 euro		
Cose nei locali adibiti ad ufficio o studio professionale annessi all'Abitazione assicurata (esclusi i Valori)	20% della Somma assicurata con il massimo di 2.000 euro		
Rapina, estorsione o Scippo all'esterno dell'Abitazione	5% della Somma assicurata con il massimo di 600 euro per il denaro 300 euro		
Truffa consumata fra le mura domestiche	5% della Somma assicurata con il limite di 600 euro		
DIMORA SALTUARIA			
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti	1.500 euro per oggetto		
Valori escluso il denaro ovunque posti all'interno dell'Abitazione	10% della Somma assicurata con il massimo di 1.000 euro	20% dell'importo liquidato	
Mobilio, arredamento, vestiario, provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti posti in locali di ripostiglio di pertinenza del Fabbricato ma non comunicanti con l'Abitazione	15% della Somma assicurata con il massimo di 2.500 euro		
Atti vandalici	15% della Somma assicurata		
Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto tentato o consumato	20% con il massimo di 2.000 euro		
Truffa consumata fra le mura domestiche	5% della Somma assicurata con il massimo di 600 euro		

CONDIZIONE FACOLTATIVA – AUMENTO SOMME ASSICURATE PER GARANZIA SCIPPO, RAPINA, ESTORSIONE ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE			
Scippo, Rapina, Estorsione all'esterno dell'Abitazione	Somma assicurata		
Spese di rifacimento dei documenti personali	300 euro		
Denaro	10% della Somma assicurata		



10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10.1 – Obblighi in caso di Sinistro

I sinistri devono essere denunciati per iscritto ad Assicuratrice Milanese entro il termine di 3 giorni. Per i casi di Incendio, Furto o Rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

L'Assicurato o il Contraente deve anche:

- a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente, nonché attivare procedura di ammortamento se la legge lo consente;
- b) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del Sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo alcuno;
- c) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) tenere a disposizione di Assicuratrice Milanese ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ritenesse necessario effettuare presso terzi;
- e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando Assicuratrice Milanese dell'eventuale ritrovamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la Somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Assicuratrice Milanese provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 10.2 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 10.3 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Assicuratrice Milanese provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, Assicuratrice Milanese paga l'Indennizzo solo se dal procedimento non risulta alcuno dei casi previsti dall'art. 8.1 – "Esclusioni", lettera b), (esclusione dei danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, od agevolati con dolo o colpa grave degli altri soggetti indicati all'articolo citato).

Art. 10.4 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro

In caso di Sinistro le somme assicurate per le singole partite di Polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Su richiesta del Contraente, Assicuratrice Milanese può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente deve versare il rateo di Premio, calcolato in base all'importo del reintegro, dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di Assicurazione in corso. Se a seguito del Sinistro Assicuratrice Milanese o il Contraente decidessero invece di recedere dal contratto, la Compagnia rimborsa il Premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 10.5 – Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Assicuratrice Milanese appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Assicuratrice Milanese se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se invece Assicuratrice Milanese ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da Assicuratrice Milanese per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo secondo le condizioni di Assicurazione e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, Assicuratrice Milanese è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Assicuratrice Milanese di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.



SEZIONE CRISTALLI

11. COSA POSSO ASSICURARE

Cosa posso assicurare con la Garanzia Cristalli?

Puoi assicurare i vetri, cristalli e specchi che si trovano nell'Abitazione per garantire le spese di sostituzione, trasporto, montaggio e installazione in caso di rottura.

Art. 11.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Assicuratrice Milanese indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto, smontaggio ed installazione, dovute a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, **con esclusione di quelli portatili**, che si trovano nei locali occupati dall'Assicurato, sempre che gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, siano integri ed esenti da difetti. Sono ricomprese in Garanzia anche le cavillature subite da lastre antisfondamento.

12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 12.1 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto cioè senza applicazione della Regola proporzionale di cui dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Art. 12.2 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Relativamente alla Partita Contenuto, la Garanzia assicurativa è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

Il valore delle cose assicurate e la determinazione del danno sono stabiliti secondo le modalità previste all'Art. 2.1 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della Sezione Incendio.

Art. 12.3 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Di conseguenza è il Contraente a dover compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che devono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione è stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.

13. COSA NON È ASSICURATO

Art. 13.1 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti da crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del Fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del Fabbricato di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
- b) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione;
- c) determinati od agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) derivanti da rigature o segnature, screpolature e scheggiature.

14. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 14.1 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso Assicuratrice Milanese pagherà somma superiore a quella assicurata.

Art. 14.2 – Limite di Indennizzo specifico

Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla Somma assicurata, che si intende in aumento a quanto già indennizzabile secondo quanto previsto dall'Art. 1.1 – "Oggetto dell'Assicurazione" punto y) della Sezione Incendio (Rottura lastre di cristallo), Assicuratrice Milanese paga l'Indennizzo applicando una Franchigia di 50 euro per Sinistro e nei limiti di 500 euro per ogni singola lastra.



Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Cristalli	Nel limite della Somma assicurata		50 euro
Per singola lastra	500 euro		50 euro

15. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 15.1 – Obblighi in caso di Sinistro

I sinistri devono essere denunciati per iscritto ad Assicuratrice Milanese entro il termine di 3 giorni.

L'Assicurato o il Contraente deve anche:

- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del Sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo alcuno;
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando Assicuratrice Milanese dell'eventuale ritrovamento.

Le spese sostenute per adempiere a tali obblighi sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la Somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Assicuratrice Milanese provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 15.2 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 15.3 – Rinuncia al diritto di rivalsa

Assicuratrice Milanese rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del Sinistro (articolo 1916 del Codice Civile) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di Risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 15.4 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Assicuratrice Milanese provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, Assicuratrice Milanese paga l'Indennizzo solo se dal procedimento non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13.1 – "Esclusioni" lettera c) (Danni determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato).



SEZIONE R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

16. COSA POSSO ASSICURARE

Cosa assicuro con la Garanzia di Responsabilità Civile?

Puoi scegliere se acquistare solo la Garanzia A – PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE, e in questo caso assicurarti solo i fatti che causano danni a terzi avvenuti nell'Abitazione e nelle sue pertinenze, oppure puoi acquistare la Garanzia B - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FAMILIARE E DI RELAZIONE ed estendere la copertura assicurativa ai danni che tu o i tuoi familiari potreste causare a terzi nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero, anche al di fuori dell'Abitazione. Puoi acquistare entrambe o solo una delle garanzie.

Art. 16.1 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Assicuratrice Milanese, **nel limite del massimale indicato nella Scheda di Polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente alla:

A - PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

(Garanzia valida ed operante solo se compresa nella Scheda di Polizza)

Sono garantiti i danni causati a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dell'Abitazione adibita a Dimora abituale e dell'Abitazione adibita a Dimora saltuaria e dei Beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine ed altre pertinenze. Se l'Abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, nella sua qualità di condomino, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

La Garanzia è valida anche per i rischi inerenti a:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Abitazione predetta, ma con riferimento alla straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente; **restano comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);**
2. **spargimento di liquidi e rigurgiti di fogne, con una Franchigia di 100 euro;**
3. caduta dell'antenna radiotelevisiva o per radioamatore.

B - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FAMILIARE E DI RELAZIONE

(Garanzia valida ed operante solo se compresa nella Scheda di Polizza)

La Garanzia per i danni causati a terzi è valida anche per i rischi inerenti a:

1. Conduzione dell'Abitazione adibita a Dimora abituale e saltuaria e dei Beni mobili ivi contenuti compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine ed altre pertinenze e di altre abitazioni costituenti dimore temporanee **(operante solo se non lo è la Garanzia A - Proprietà dell'Abitazione)**.
2. Spargimento di liquidi e rigurgiti di fogne; con una **Franchigia di 100 euro**.
3. Intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato.
4. Esercizio di sport di pratica comune se non coperti da altra specifica Polizza e di tutte le attività del tempo libero quali, a titolo esemplificativo e non riduttivo: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature.
5. Proprietà ed uso di giocattoli e di biciclette anche elettriche, proprietà e uso di carrozzelle per invalidi anche a motore, **purché non soggetti al Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e successive modifiche o integrazioni;**
6. Partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dalle vigenti normative ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili.
7. Fatto dei figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti**. La Garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. **L'Assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del Sinistro, con Polizza di Assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull'Assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente Garanzia è operante soltanto per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, e per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.**
8. Proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il wind-surf, **di lunghezza non superiore a metri 6,50** comprese le lesioni ai terzi trasportati.
9. Lesioni gravi o gravissime come definite dal codice penale, subite da baby-sitter, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali durante l'espletamento delle loro mansioni, che non comportino per l'assicurato l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e/o non risultino, legalmente, iscritti per l'Assicurazione contro



gli infortuni sul lavoro (INAIL). **In questo caso la Garanzia è operante nel limite di 100.000 euro per periodo assicurativo indipendentemente dal massimale indicato per la Garanzia di Responsabilità Civile nella Scheda di Polizza.**

10. Proprietà, possesso ed uso di cavalli, cani ed altri animali domestici nel rispetto delle norme di legge. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. **Per i danni a cose di terzi cagionati dai cani al Risarcimento si applica una Franchigia di 100 euro. La presente Garanzia non vale per i cani appartenenti alle razze indicate alla Condizione facoltativa C) "Estensione della Garanzia a cani potenzialmente pericolosi", se non viene acquistata la condizione facoltativa a pagamento.**
11. Incendio, Esplosione e Scoppio che provochino danni ai locali e al Contenuto delle dimore occupate temporaneamente durante il periodo di villeggiatura. **La Garanzia è prestata per un massimo di copertura per Sinistro e per anno assicurativo di 60.000 euro.**
12. Proprietà, possesso ed uso di armi per scopo di difesa, per tiro a volo, tiro a segno, pesca subacquea, **purché gli Assicurati siano in regola con le leggi vigenti.**

Art. 16.2 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato - **nel limite di 250.000 euro** - indipendentemente dal massimale indicato per la Garanzia di Responsabilità Civile indicata nella Scheda di Polizza - di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti dai prestatori di lavoro domestico dipendenti;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6 % calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. **Da tale Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.** La presente Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Cosa assicuro con la Garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro?

La Garanzia copre gli Infortuni subiti dai lavoratori domestici tuoi dipendenti, con esclusione delle malattie professionali.

Art. 16.3 - Danni da interruzione o sospensione di attività

L'Assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile secondo le condizioni di Assicurazione. **Questa Garanzia è prestata nel limite di 60.000 euro per periodo assicurativo e con uno Scoperto del 10% del danno.**

Art. 16.4- Ricorso Terzi da Incendio

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di Beni dell'Assicurato o da lui detenuti. **Questa Garanzia è prestata nel limite del 50% del massimale previsto in Polizza e con il massimo di 500.000 euro per ogni Sinistro.**

Per la Garanzia di cui all'art. 16.1- "Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" punto 11) "Incendio, Esplosione e Scoppio che provochino danni ai locali e al Contenuto delle dimore occupate temporaneamente durante il periodo di villeggiatura", si applica comunque il limite di Indennizzo di 60.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 16.5 - Inquinamento accidentale

L'Assicurazione comprende i danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo. **Questa Garanzia è prestata con di limite di 100.000 euro per ogni Sinistro.**

Art. 16.6 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio.

Come posso personalizzare la Garanzia Responsabilità Civile?

- Puoi ampliare la copertura assicurativa aumentando i limiti di Indennizzo per i fatti avvenuti negli Stati Uniti d'America e in Canada, con la Garanzia "Estensione della validità territoriale".
- Se hai un cane di razza rientrante tra quelle che sono state definite pericolose perché potrebbero essere più aggressive, puoi estendere la Garanzia ai danni cagionati dal tuo Animale domestico con l' estensione della Garanzia a pagamento "Cani di razza potenzialmente pericolosa".
- Se parte della tua Abitazione è adibita a Bed & Breakfast, puoi ricomprendere i danni agli ospiti con l'estensione di Garanzia a pagamento "Bed & Breakfast e Affittacamere".
- Se invece concedi l'Abitazione in locazione turistica per brevi periodi, puoi estendere la responsabilità civile ai danni subiti dai clienti con la Garanzia facoltativa a pagamento "Locazione breve turistica".



B) Estensione della validità territoriale

La Garanzia "Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento dell'attività familiare e di relazione" di cui all'art. 16.1 lettera B – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FAMILIARE E DI RELAZIONE, vale in tutto il mondo compresi Stati Uniti d'America e Canada ed è **operante nel limite dell'intero massimale indicato nella Scheda di Polizza**, in deroga a quanto previsto all'art. 17.2 – "Estensione territoriale".

C) Cani di razza potenzialmente pericolosa

Ad integrazione della Garanzia di Responsabilità Civile "SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FAMILIARE DI RELAZIONE" di cui all'art. 16.1 lettera B -, punto 10, l'Assicurazione R.C. è operante anche per i danni causati a terzi da cani appartenenti alle seguenti razze: American Bulldog, American Staffordshire Terrier, Cane da pastore di Ciarplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane della Serra di Estrela, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tornjak, Tosa inu.

Questa estensione di Garanzia è prestata nel limite del 50% del massimale di Responsabilità Civile indicato nella Scheda di Polizza, con il massimo di 500.000 euro per annualità assicurativa.

D) Bed & Breakfast e Affittacamere

Ad integrazione delle garanzie di Responsabilità Civile di cui all'articolo 16.1, lettera A - "PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE " e lettera B - "SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FAMILIARE E DI RELAZIONE", sono compresi i danni subiti dai clienti ospiti e la responsabilità civile derivante da intossicazioni od avvelenamento causati da cibo o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato in relazione a proprietà e conduzione di locali e relative pertinenze adibiti a Bed & Breakfast e Affittacamere, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 18.1 – "Esclusioni", lettera a).

La Garanzia è operante a condizione che l'attività sia svolta nella Dimora abituale dell'assicurato, con carattere saltuario ed avvalendosi dell'organizzazione familiare, con il limite di 8 posti letto e sia in ogni caso esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi vigenti.

Restano comunque esclusi: il rischio professionale dell'attività, i danni cagionati dai clienti, i danni di Furto, smarrimento, deterioramento e distruzione di cose di terzi anche se portate dai clienti – consegnate e non all'Assicurato.

E) Locazione breve turistica

Ad integrazione delle garanzie di Responsabilità Civile "di cui all'articolo 16.1, lettera A - "PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE " e lettera B - "SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FAMILIARE E DI RELAZIONE", sono compresi i danni subiti dai clienti ospiti dell'Abitazione concessa in locazione breve turistica, **in forma non imprenditoriale**, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 18.1 – "Esclusioni", lettera a).

La copertura opera solo se la locazione avviene tra privati per brevi periodi (massimo 30 giorni), direttamente o tramite portale online, senza l'offerta di servizi accessori e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Restano comunque esclusi: le abitazioni di tipo ville e villini, il Rischio professionale dell'attività, i danni cagionati dai clienti, i danni di Furto, smarrimento, deterioramento e distruzione di cose di terzi anche se portate dai clienti – consegnate e non all'Assicurato.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 17.1 - Persone assicurate

L'Assicurazione è operante per il Contraente/Assicurato ed ogni familiare e/o persona con lui stabilmente convivente, nonché per fatto di collaboratori domestici.

Art. 17.2 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono:

- in tutto il mondo, **esclusi Stati Uniti d'America e Canada, e la Garanzia è prestata con il limite del massimale indicato nella Scheda di Polizza;**
- negli Stati Uniti d'America e Canada ed **in tale evenienza la Garanzia è presta con il limite del 50% del massimale indicato nella Scheda di Polizza e per una durata massima non superiore a novanta giorni consecutivi.**

Art. 17.3 - Gestione delle vertenze

Assicratrice Milanese assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Garantisce anche la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico di Assicratrice Milanese **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale per il danno cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata**. Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Assicratrice Milanese non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non approvati o designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

18. COSA NON È ASSICURATO



Art. 18.1 - Esclusioni

L'Assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
- b) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto previsto dall'art. 16.1 sez. B – "Svolgimento attività familiare e di relazione", punto 7);
- c) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'art. 16.1 sez. B – "Svolgimento attività familiare e di relazione", punto 11);
- d) da Furto;
- e) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- f) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove, salvo che si tratti di: corse podistiche, gare bocciofile, di tennis, golf, pesca non subacquea, nuoto, tiro a segno e volo;
- g) derivanti dalla proprietà, possesso, utilizzo di monopattini a motore, anche elettrici e di tutti i dispositivi per la micromobilità elettrica;
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati, se non è presente nella Scheda di Polizza la garanzia di cui all'art. 16.1 sez. A-Proprietà dell'Abitazione e non è stato pagato il relativo premio;
- i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- j) causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- k) direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da Qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno), Coronavirus (COVID 19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso, oppure Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa;
- l) patrimoniali da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale.

Art. 18.2 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- * il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato;
- * qualsiasi altra persona, parente od affine con lui stabilmente convivente;
- * le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

19. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 19.1 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso Assicuratrice Milanese pagherà somma superiore a quella assicurata.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE			
Spargimento di liquidi e rigurgiti di fogna	Massimale assicurato		100 euro
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FAMILIARE E DI RELAZIONE			
Spargimento di liquidi e rigurgiti di fogna	Massimale assicurato		100 euro
Lesioni gravi o gravissime subite da "baby-sitter", "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali durante le loro mansioni	100.000 euro		
Proprietà, possesso ed uso di cavalli, cani ed altri animali domestici	Massimale assicurato		100 euro



Incendio, Esplosione e Scoppio che provochino danni ai locali ed al Contenuto delle dimore occupate temporaneamente durante il periodo di villeggiatura	60.000 euro		
Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro	250.000 euro		
Morte e lesioni personali dei prestatori di lavoro dalle quali derivi una invalidità permanente non inferiore al 6%	250.000 euro		
Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a Sinistro indennizzabile	60.000 euro	10%	
Danni a cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Beni dell'Assicurato	50% del massimale assicurato con il massimo di 500.000 euro		
Danni conseguenti ad inquinamento accidentale	100.000 euro		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Cani di razza potenzialmente pericolosa	50% del massimale assicurato con il massimo di 500.000 euro		100 euro

20. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 20.1 – Obblighi in caso di Sinistro

I sinistri devono essere denunciati per iscritto ad Assicuratrice Milanese entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento.

Art. 20.2 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Assicuratrice Milanese provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.



SEZIONE ASSISTENZA DOMESTICA

21. COSA POSSO ASSICURARE

Quali sono le prestazioni di Assistenza Domestica?

Le prestazioni sono rese dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. e si distinguono in:

- attività di artigiani e collaboratori inviati dalla Struttura Organizzativa per guasti e interventi di urgenza presso la tua Abitazione; non sono invece rimborsabili le spese a tuoi artigiani di fiducia;
- organizzazione di trasloco, sistemazione in albergo e in pensione per animali domestici, fornitura di veicolo per trasferire i mobili, rientro presso la propria Abitazione, vigilanza dell'Abitazione e invio di una collaboratrice familiare, in caso di sinistro coperto dalla Polizza;
- consulenza veterinaria in caso di infortunio o malattia del tuo Animale domestico;
- rimborso spese per il ritrovamento e recupero del tuo Animale domestico nel caso di smarrimento.

Art. 21.1 - Prestazioni di Assistenza Domestica

Le prestazioni di assistenza sono erogate dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.a. e si distinguono in:

- prestazioni di assistenza alla casa
- prestazioni di assistenza all'animale domestico
- rimborso spese in caso di smarrimento dell'animale domestico.

A) GARANZIA ASSISTENZA CASA

A.1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI URGENZA

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di urgenza presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, **fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- ✓ Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione;
- ✓ scasso di fissi ed infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione.

A.2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI URGENZA

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per un intervento di urgenza presso la propria Abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, **fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

A.3. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI URGENZA

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento di urgenza presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, **fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- ✓ allagamento o infiltrazione nell'Abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- ✓ mancanza d'acqua nell'Abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- ✓ mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

A.4. INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI URGENZA

Se l'Assicurato necessita di un vetraio per un intervento di urgenza presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un vetraio, **fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro**.

La Prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

A.5. INTERVENTI DI URGENZA PER DANNI DA ACQUA

Se a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento per il salvataggio o il risanamento dell'Abitazione e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **fino ad un massimo di 300 euro per Sinistro**.



La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- ✓ allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del Fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- ✓ mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del Fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

A.6. INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI

Se presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso.

A.7. VIGILANZA DELL'ABITAZIONE

Se a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato a predisporre la vigilanza dell'Abitazione, **fino a 350 euro per Sinistro**.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato, alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza. Se per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno impartite dalla Struttura Organizzativa.

A.8. COLLABORATRICE FAMILIARE

Se a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, Furto o tentato Furto, i locali assicurati necessitano di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di una collaboratrice familiare convenzionata, **fino ad un massimo di 12 ore di intervento da usufruire in non più di 3 giorni**.

A.9. TRASLOCO

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Se si verifica un Sinistro che rende inabitabile l'Abitazione **dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del Sinistro stesso**, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato deve richiedere l'effettuazione della presente Prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del Sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al Sinistro che ha reso inabitabile la sua Abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettua il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'Abitazione.

A.10. VEICOLO PER TRASFERIMENTO MOBILI

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Se a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'Abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo a noleggio, per il quale è consentita la guida con patente B (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), **fino ad un massimo di 260 euro per Sinistro**.

A.11. SPESE DI ALBERGO

Se l'Abitazione è inagibile in conseguenza di uno dei sinistri descritti agli articoli precedenti oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo, **fino ad un massimo di 80 euro per persona e per giorno e comunque fino ad un massimo di 500 euro per Sinistro** per spese di pernottamento e prima colazione.

A.12. PENSIONE PER GLI ANIMALI DOMESTICI

Se l'Abitazione è inagibile in conseguenza di uno dei sinistri descritti negli articoli precedenti oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, la Struttura Organizzativa organizza il pensionamento di cani e gatti per il periodo di inagibilità dei locali e comunque per un numero di giorni non superiore a 10 (dieci) **fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro**.

A.13. RIENTRO ANTICIPATO

Se l'Assicurato si trova in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa fornisce **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) fino ad un massimo complessivo per Sinistro di 250 euro**.

Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

A.14. INVIO DI UN TERMIDRAULICO NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro**.



A.15. INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi, fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro.**

A.16. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, climatizzatore, asciugatrice, forno e lavasciuga fuori Garanzia (quando sia già scaduto il periodo di efficacia della Garanzia del produttore ed il periodo di Garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi, fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro.**

B) GARANZIA ASSISTENZA ANIMALE DOMESTICO

B.1. CONSULENZA VETERINARIA

La Prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio Animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa fornisce telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

B.2. SEGNALAZIONE AVVISTAMENTI

La Prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 21.

Nel caso in cui l'Assicurato smarrisce il proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione una linea telefonica dedicata dove verranno raccolte eventuali segnalazioni di avvistamento / ritrovamento dell'animale. In caso di segnalazioni registrate sulla linea telefonica, la Struttura Organizzativa notifica all'Assicurato la presenza di una segnalazione in modo che lo stesso possa prendere contatto con la persona segnalatrice.

B.3. RECUPERO DELL'ANIMALE DOMESTICO RITROVATO

Nel caso in cui l'Assicurato smarrisce il proprio Animale domestico, e lo stesso venisse ritrovato ad oltre 20 km dalla residenza dell'assicurato, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo del ritrovamento **fino ad un massimo di 75 euro per Sinistro.**

C) PERDITE PECUNIARIE ANIMALE DOMESTICO

C.1. PRESTAZIONI DI RIMBORSO SPESE PER RITROVAMENTO ANIMALE DOMESTICO

La presente garanzia è operante per animali con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami **obbligatori per legge norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.**

La Prestazione è operante solo in caso di smarrimento provato attraverso la denuncia alle autorità competenti. I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per evento.

Nel caso in cui l'Assicurato smarrisce il proprio Animale domestico e, al suo ritrovamento:

- dovesse effettuare una visita veterinaria di controllo,
- dovesse effettuare una toilettatura,

vengono rimborsate le spese sostenute **fino alla concorrenza dei seguenti massimali per Sinistro e per anno assicurativo:**

- ✓ **50 euro per Sinistro e per anno assicurativo** per la visita veterinaria di controllo;
- ✓ **30 euro per Sinistro e per anno assicurativo** per la toilettatura.

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 22.1 – Limitazione di responsabilità

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni:

- × causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,
- × conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

Art. 22.2 – Estensione territoriale

Le Garanzie sono valide in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 22.3 – Autorizzazione da parte di terzi

Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio sono effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, Assicuratrice Milanese avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

23. COSA NON È ASSICURATO

Art. 23.1 - Esclusioni

GARANZIA ASSISTENZA CASA



Sono esclusi dalla Garanzia i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- d. atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e. trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.
- f. gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi Incendio, Esplosione e Scoppio per le prestazioni di Assistenza all'Abitazione;
- g. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Per le prestazioni di Assistenza all'Abitazione, limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono anche esclusi:

- h. i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
- i. i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- j. i sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni, oltre a quanto sopra, si aggiungono le seguenti ESCLUSIONI:

Per l'INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN URGENZA sono esclusi i sinistri:

- x dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- x dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- x dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte e a valle del contatore.

Per l'INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN URGENZA sono esclusi i sinistri:

- x dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- x dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- x dovuti alla rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- x dovuti a negligenza dell'Assicurato.

Per gli INTERVENTI DI URGENZA PER DANNI D'ACQUA sono esclusi:

- x i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- x i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- x i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

Per l'INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H sono esclusi:

- x tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione;
- x gli elettrodomestici coperti dalla Garanzia del costruttore o del venditore che, per le riparazioni seguono le procedure della Garanzia in essere.

Per l'INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

Per il TRASLOCO sono esclusi:

- x i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal Sinistro;
- x i costi di deposito;
- x ogni altro costo non compreso in quello di trasloco, salvo quanto previsto al paragrafo A.9. "Trasloco" dell'art. 5.1. "Prestazioni di Assistenza Domestica".

Per il RIENTRO ANTICIPATO sono esclusi i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro.

Per l'INVIO DI UN TERMOIDRAULICO/TAPPARELLISTA/VETRAIO NELLE 24 H sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

GARANZIA ASSISTENZA ANIMALE DOMESTICO

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'Assicurazione;
- b. guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- c. partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale;
- d. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- e. infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della Polizza;
- f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.



24. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 24.1 – Limite massimo del numero di prestazioni

Le prestazioni di assistenza all'Abitazione sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre (3) volte per ciascun tipo e per anno assicurativo.

Le prestazioni di assistenza all'Animale domestico sono fornite tre (3) volte per ciascun tipo e per Animale domestico.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Invio di un fabbro	150 euro per Prestazione		
Invio di un elettricista	150 euro per Prestazione		
Invio di idraulico	150 euro per Prestazione		
Invio di un vetraio	150 euro per Prestazione		
Interventi di urgenza per danni d'acqua	300 euro per Prestazione		
Vigilanza dell'Abitazione a seguito di Sinistro che abbia compromesso la sicurezza dell'Abitazione	350 euro per Prestazione		
Intervento di collaboratore familiare nel caso in cui, a seguito di Sinistro, i locali necessitino di un intervento di pulizia e riordino	Relativi costi per un massimo di 12 ore		
Veicolo per trasferimento mobili in caso di trasloco a seguito di Sinistro	260 euro per Prestazione		
Spese di albergo in caso di Abitazione non più agibile a seguito di Sinistro	80 euro per persona e per giorno con il massimo di 500 euro		
Spese per il pensionamento di cani e gatti in caso di Abitazione non più agibile a seguito di Sinistro	200 euro per Prestazione		
Spese per il rientro anticipato dell'Assicurato che si trovi in viaggio, a seguito di Sinistro	250 euro per Prestazione		
Invio di un termoidraulico	150 euro per Prestazione		
Invio di un tapparellista	150 euro per Prestazione		
Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici	150 euro per Prestazione		
Recupero dell'Animale domestico ritrovato, a seguito di smarrimento, oltre 20 km dalla residenza	75 euro per Prestazione		
Rimborso spese in caso di ritrovamento dell'animale smarrito	50 euro per visita veterinaria 30 euro per tolettatura		



25. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 25.1 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.

Se l'Assicurato non può prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa perché non ne ha la possibilità deve farlo appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA:

CONTATTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI EUROP ASSISTANCE

- Cliccando sul link <https://msite-digitalhome.europassistance.it/assicuratricemilanese>

Inserendo i tuoi dati hai accesso diretto alle tue polizze e puoi chiedere direttamente on line l'intervento che ti serve.

Oppure

- telefonando ai seguenti numeri:
 - 800.938.843 valido per telefonate dall'Italia
 - 02.58.24.62.19 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero

Art. 25.2 – Obblighi in caso di Sinistro per Rimborso spese di ritrovamento dell'animale domestico

In caso di sinistro l'Assicurato deve far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all'animale in copertura, le cure o i trattamenti del caso.

Inoltre, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., deve effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) .

L'Assicurato deve inviare a Europ Assistance Italia S.p.A. le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- giorno, ora e luogo del sinistro;
- copia della denuncia di smarrimento alle autorità competenti;
- rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del sinistro;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- certificato anagrafe canina;
- libretto sanitario completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 c.c..



NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ed anche la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Cosa sono le dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio?

Sono le dichiarazioni che fai all'Intermediario e/o ad Assicuratrice Milanese anche compilando un questionario assicurativo. Queste dichiarazioni non devono essere false e/o imprecise, e non devono essere omesse informazioni riguardanti il Rischio da assicurare. Per esempio, se hai già subito un Sinistro e non lo dichiari, in caso di nuovo Sinistro potresti non ricevere l'Indennizzo o ricevere un Indennizzo ridotto.

Art. II – Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se non pago il Premio?

Se non paghi il Premio alla stipula dell'Assicurazione non sei coperto fino a quando non esegui il pagamento. Se non paghi al rinnovo annuale dell'Assicurazione o non paghi una rata infrannuale la copertura rimane sospesa dopo 15 giorni dalla scadenza della rata. Pertanto, se paghi entro i 15 giorni ricevi copertura, scaduti i 15 giorni senza avere pagato, Assicuratrice Milanese non fornisce copertura fino a quando non riceve il pagamento.

Art. III – Modifiche dell'assicurazione – Aggravamento del Rischio – Diminuzione del Rischio

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Milanese di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Assicuratrice Milanese possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ed anche la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del Rischio Assicuratrice Milanese è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; Assicuratrice Milanese rinuncia al relativo diritto di recesso.

Quali sono gli aggravamenti e le diminuzioni del rischio?

Gli aggravamenti del rischio sono eventi o circostanze che rendono più probabile che si verifichi il Sinistro o rendono il Rischio di maggiore gravità. Questi aggravamenti vanno comunicati subito ad Assicuratrice Milanese, che potrebbe accettarli, aumentare il Premio o far cessare l'Assicurazione. Se non li comunichi potresti non ricevere l'Indennizzo o ricevere un Indennizzo ridotto.

Le diminuzioni del rischio sono, invece, eventi o circostanze che rendono meno probabile che si verifichi il Sinistro oppure comportano un Rischio minore. In questi casi, Assicuratrice Milanese riduce il Premio e non esercita il diritto di recesso dal contratto assicurativo, che prosegue.

Art. IV – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, denunciato secondo le condizioni di Assicurazione, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte di Assicuratrice Milanese ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Assicuratrice Milanese, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa la periodo di Assicurazione in corso.

Il contratto di Assicurazione può cessare dopo che ho denunciato un Sinistro?

Dopo ogni Sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, entrambe le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec all'altra Parte.



Art. V – Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

La Polizza ha il tacito rinnovo.

Significa che il contratto si rinnova automaticamente ogni anno senza stipularne uno nuovo. Puoi sempre decidere di non rinnovare il contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec ad Assicuratrice Milanese almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza.

Art. VI – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Assicuratrice Milanese è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Hai stipulato altre Polizze sullo stesso Rischio?

Se hai stipulato altre polizze per lo stesso Rischio devi comunicarlo a tutti gli Assicuratori.

In caso di Sinistro, Assicuratrice Milanese risponderà soltanto per la parte del Rischio che ha assicurato e non garantirà le parti assicurate dagli altri Assicuratori.

Art. VII – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. VIII – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilane.se.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari¹ - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

¹ L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano: nome e cognome; indirizzo di casa; indirizzo email; numero identificativo nazionale; numero di passaporto; indirizzo IP (quando collegato ad altri dati); numero di targa del veicolo; numero di patente; volto, impronte digitali o calligrafia; numeri di carta di credito; identità digitale; data di nascita; luogo di nascita; informazioni genetiche; numero di telefono; account name o nickname.
- Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)
 - dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
 - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
 - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.se.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane.se@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.





A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato anche mediante la consultazione del Sistema di Informazioni Creditizie ("SIC"), cui le imprese di assicurazione sono autorizzate ad accedere ai sensi del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato, con modificazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali ("Codice di Condotta"). I dati trattati per tali finalità non rientrano nella categoria dei dati particolari; per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

N.B. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, la Compagnia, per l'eventuale determinazione delle condizioni e dei termini contrattuali, non le richiederà (o non utilizzerà, se già in suo possesso) informazioni relative al suo stato di salute con specifico riguardo alle passate patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni al momento della richiesta (tale periodo decennale è ridotto a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.se.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane.se@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



Con particolare riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati nell'ambito del SIC, la Compagnia si avvale, mediante apposito accordo, del servizio messo a disposizione dalla società CRIF S.p.A., appositamente nominata Responsabile del trattamento dei dati.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; corretta misurazione del merito del cliente; etc.);
 - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
 - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per la corretta valutazione dell'affidabilità del cliente; per le attività di prevenzione delle frodi, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto d'identità; indagine; tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- Dipendenti, collaboratori e fornitori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.se.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane.se@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- iii. con riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati di cui al SIC, si informa che la conservazione degli stessi nel Sistema di Informazioni Creditizie avviene per il tempo stabilito dal Codice di Condotta. La Compagnia memorizza i dati e le informazioni di cui al SIC per il tempo necessario alla valutazione di specie correlata alla fornitura o verifica dello stato dei rapporti assicurativi e per un tempo superiore nei casi specifici previsti dal Codice di Condotta (adempiere obblighi di legge, esigenze di difesa di un proprio diritto).

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



TM  Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

 Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

 www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Ove applicabile, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, al fine di garantire la Sua parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio in caso di guarigione da patologie oncologiche, ha diritto di trasmettere alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC (agli indirizzi riportati nel successivo paragrafo 10) un'apposita certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti per beneficiare di tale diritto, ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 2, comma 5, e 5, comma 1, della citata Legge.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.
Assicuratrice Milanese S.p.A.

Claudio Patalano



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.